Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì 7 settembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganși le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1959, n. 692.

Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure del premio di congedamento previsto dallo art. 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come segue:

lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;

lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio;

lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;

lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;

lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio;

lire 135.000 al compimento del quinto anno di servizio;

lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;

lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;

lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.

La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.

Nei casi in cui risulti più favorevole, la misura di detto premio continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.

Art. 2.

Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, sono portate a cinque.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 24 luglio 1959, n. 693.

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1961 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della tariffa doganale le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di

riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 1958-59 e fino al 31 dicembre 1961.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 237: « Acquisto, costruzioni e manutenzione di strumenti e macchinari, eccetera », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — PELLA — TAMBRONI — RUMOR — COLOMBO — DEL BO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 694.

Modifica dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, riguardante norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 23 marzo 1956, n. 185, è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi del personale arruolato prima della entrata in vigore della presente legge si applicano, se più favorevoli, le disposizioni preesistenti alla legge stessa ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. 695.

Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da enti, sono tenuti a dare comunicazione all'ufficiale sanitario del Comune delle vaccinazioni antipoliomielitiche praticate a soggetti di qualsiasi età, sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata, entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per ogni vaccinato cognome, nome, sesso, luogo di nascita e domicilio, data, sede e l'ordine progressivo delle inoculazioni in ciascun individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni locali e generali riscontrate, nonchè tutte le altre notizie che potranno essere richieste dall'autorità sanitaria. Dette comunicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni, godono della franchigia postale.

I contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale, in caso di recidiva, inizierà procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.

Art. 2.

L'Ufficio sanitario del comune tiene nota delle vaccinazioni eseguite in appositi schedari o registri, sulla base dei quali rilascia agli interessati, gratuitamente, l'attestato di subìta vaccinazione.

Art. 3.

Per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da

quattro mesi a sei anni di età è richiesta all'atto della iscrizione o della ammissione la presentazione dello attestato di cui al precedente articolo.

Coloro i quali non abbiano completato il ciclo delle inoculazioni devono presentare, a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

L'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione.

Nel caso che urga provvedere all'ammissione, la vaccinazione sarà praticata dopo l'ammissione stessa.

Art. 4.

Per coloro i quali siano vaccinati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'attestato di cui al precedente articolo 3 è sostituito da certificato del medico vaccinatore e vistato dall'ufficiale sanitario competente che provvederà alla registrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 luglio 1959, n. **696.**

Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; mmissar

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, sono soppressi.

Art. 3.

Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 9, 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 4.

Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tale fine il personale predetto sarà aggregato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, con le modalità ivi stabilite.

Al fondo di previdenza di cui alla citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, saranno versati con effetto dal l'8 maggio 1948, per gli impiegati di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi indicati nell articolo 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, salvo conguaglio con le somme inscritte nei conti correnti individuali intestati al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a norma dell'articolo 20 del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

Art. 5.

Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualifiche almeno quattro anni di lodevole servizio.

Art. 6.

Sono estese al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA *A*

Tabella degli stipendi annui lordi del personale dei gruppi A e B

Coefficiente 229 { A — Vice ispettore; B { Vice segretario aggiunto; Vice ragioniere
L. 687 000

Coefficiente 271 { A — Ispettore aggiunto; B { Segretario aggiunto; Ragioniere
L. 831.000

Coefficiente 325 { A — Ispettore; B { Primo segretario aggiunto; Primo ragioniere
L. 975 000

Coefficiente 402 { A — Primo ispettore; B { Segretario principale aggiunto; Ragioniere principale
L. 1.206 000

Coefficiente 500 A — Ispettore principale
L. 1 500 000

TABELLA *B*

Tabella degli stipendi annui lordi del personale del gruppo C

Coefficiente 180 { Alunno d'ordine; Dattilografo
L. 540 000

Coefficiente 202 { Applicato; Aiuto archivista
L. 606 000

Coefficiente 229 — Archivista
L. 687.000

Coefficiente 271 — Primo archivista
L 813 000

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1959.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1958, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1959 60;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1959 60.

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1959-60:

In aumento.

Cap 5 — Compensi per lavoro straordinario al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art 1 decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19, e successive modificazioni)	L. 1 150 000
Cap 6 — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n 19)	» 2 000 000
Cap 8 — Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi allo ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie	» 700 000
Cap 9-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso di somme indebitamente percette	» 194 640
Totale	L. 4 044 640

In diminuzione:

Cap 10 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	L. 4 044 640

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(4944)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1959.
Nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte rassegnate, per la seconda sessione ordinaria del 1958, dalla Commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto Ministeriale 12 maggio 1950 e confermata in carica con altro decreto del 16 luglio 1955;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'elenco alligato.

Roma, addì 21 agosto 1959

Il Ministro: GONELLA

Elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti, relativo alla seconda sessione del 1958

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
1. Aburati Andrea Enrico	13-12-1896	Cassine	Milano	Non iscritto
2. Aguzzi Cesario	29-10-1911	Milano	Milano	Dott comm
3. Aldè Giuseppe	8-10-1911	Colle Val d'Elsa	Malgrate	Non iscritto
4. Alessandri Adolfo	2-10-1897	Bologna	Milano	Non iscritto
5. Amadei Giulio Cesare	21-10-1913	Bergamo	Bergamo	Non iscritto
6. Ambrini Riccardo	16-10-1896	Roma	Roma	Dott comm
7. Andriola Pasquale	24- 7-1898	Bari	Roma	Non iscritto
8. Apergi Francesco	19-11-1902	Padova	Padova	Dott comm e ragioniere
9 Asti Ermanno	17- 5-1921	Udine	Udine	Dott. comm
10 Aversa Francesco	6- 2-1926	Napoli	Napoli	Avvocato
11. Aveta Renato	5- 1-1917	Napoli	Napoli	Ragioniere
12 Baldi Mario	13- 7-1910	Livorno	Roma	Non iscritto
13 Barattini Bruno	29- 3-1922	Torino	Torino	Dott comm
14 Barbasso Gattuso Luigi	18- 8-1921	Caltanissetta	Palermo	Avvocato
15 Barbini Gian Paolo	8-10-1924	Venezia	Venezia	Non iscritto
16 Barozzi Francesco	28-12-1894	Marco di Rovereto	Rovereto	Ragioniere
17. Bartiromo Gennaro	11- 5-1902	Portici	Portici	Dott comm
18. Baruffi Carlo	25-12-1922	Crema	Caravaggio	Dott comm
19. Bellani Felice	4-12-1904	Milano	Milano	Ragioniere
20. Bennici Marcello	22- 8-1901	Agrigento	Ferrara	Ragioniere (elenco speciale)
21 Bergamo Luigi	4- 2-1913	Bagnoli Irpino	Salerno	Ragioniere
22. Berti Alberto	23- 3-1901	Treviso	Treviso	Dott. comm
23. Bertini Alberto	14- 6-1922	Bologna	Bologna	Ragioniere
24. Bettinelli Angelo	30-11-1925	Milano	Milano	Ragioniere
25. Bianchi Giuseppe	25- 6-1904	Fiume	Lecco	Non iscritto
26. Bianchi Giuseppe	21- 7-1907	Melegnano	Bergamo	Non iscritto
27. Bianchini Michele	12- 3-1911	Andria	Bologna	Avvocato (elenco speciale)
28. Bittarelli Carlo	3- 5-1907	Torino	Torino	Non iscritto
29. Bonacini Antonio	6-11-1884	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragioniere (elenco speciale)
30. Bonaria Mario	13- 8-1905	Genova	Genova	Dott comm
31. Bonu Mario	8-12-1895	Gergei	Cagliari	Dott comm
32. Borrelli Mario	18- 1-1909	Portici	Portici	Ragioniere
33. Boschi Galliano	1- 4-1896	Orbetello	Trieste	Ragioniere
34. Bozzoni Antenore	7-10-1896	S Giorgio a Cremano	Napoli	Dott comm
35. Bronzini Vigilio	6- 2-1900	Fiavè	Trento	Non iscritto
36. Cacciarelli Gaetano	5-12-1903	Sora	Eboli	Ragioniere
37. Caligaris Ferdinando	6- 7-1907	Nizza Monferrato	Milano	Non iscritto
38. Camisani Giovanni	6- 3-1904	Leno	Bergamo	Ragioniere
39. Capone Alberto	11- 1-1897	Roma	Roma	Non iscritto
40. Cappabianca Francesco	17- 1-1915	S. Maria C. V.	Torino	Dott. comm.
41. Cappiello Armando	31- 7-1921	Napoli	Milano	Avvocato
42. Carminati Antonio	2- 2-1904	Palosco	Bergamo	Ragioniere
43. Caropreso Pasquale	17- 4-1906	Napoli	Roma	Non iscritto
44. Casadei Bruno	13- 7-1912	Forlì	Bologna	Dott. comm.
45. Cascioli Adolfo	23- 3-1918	Napoli	Gallarate	Dott comm
46. Cassisa Francesco	3- 2-1893	Trapani	Bogliasco	Dott comm.
47. Cattadori Giuseppe	8- 8-1910	S. Pietro in Cerro	Piacenza	Dott comm.
48. Cavagnis Bruno	7- 5-1922	Venezia	Venezia	Dott. comm.
49. Chiacchiarini Filippo	1- 1-1909	Napoli	Roma	Non iscritto
50. Chiappa Virginio	20- 9-1924	Milano	Milano	Dott comm.
51. Cicchitti Giuseppe	20- 2-1897	Atessa	Reggio Emilia	Non iscritto
52. Cimadori Mario	26- 1-1904	Trieste	Milano	Non iscritto
53. Clerici Fabio	23-10-1894	Roma	Roma	Non iscritto
54. Contini Alberto	17- 4-1922	Milano	Milano	Dott. comm.
55. Corbo Alfonso	4-12-1906	Maddaloni	Roma	Non iscritto
56 Costa Paride	12- 2-1919	Palermo	Genova	Avvocato

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
57. Croci Carlo	23- 1-1925	Milano	Milano	Dott comm
58 D'Agostino Walter	6- 5-1923	Torino	Torino	Ragioniere
59 D'Alessandro Amedeo Albino	1- 3-1910	Mormanno	Roma	Dott. comm.
60 D'Antonio Aristide	9-10-1916	Chieti	Chieti	Non iscritto
61 De Carlo Carlo	14- 8-1922	Camerano	Pescara	Dott. comm.
62 De Flora Ferdinando	19- 9-1907	Casagiove	Roma	Non iscritto
63 De Marchi Francesco	23- 2-1917	Biella	Torino	Avvocato
64. De Mattheis Angelo	3- 9-1901	Teramo	Pescara	Dott. comm.
65. De Stefano Mario	20- 1-1904	Cosenza	Reggio Calabria	Non iscritto
66. Durazzano Francesco	2- 8-1925	Napoli	Milano	Avvocato
67. Durazzano Luigi	29- 7-1903	Torre Annunziata	Milano	Avvocato
68. Elefante Roberto Leandro	25-12-1925	Monza	Monza	Dott. comm.
69 Faccio Ercole	7- 4-1913	Mel	Milano	Dott. comm
70 Faella Niccolo	23- 9-1908	Torre Annunziata	Napoli	Dott. comm.
71. Fagnano Giovanni	15-12-1917	Torino	Tortona	Dott. comm.
72 Ferri Domenico	24- 8-1889	Atessa	Roma	Non iscritto
73 Fontana Ferruccio	6- 4-1903	Macerata	Pavia	Dott. comm.
74 Fossati Alessandro	21- 1-1923	Monza	Monza	Dott. comm.
75. Franzi Gastone	24- 9-1896	Firenze	Genova	Dott comm.
76. Fumagalli Giuseppe	17- 5-1920	Bergamo	Bergamo	Dott comm.
77. Gaggiotti Paolo	8- 8-1907	Milano	Milano	Ragioniere
78. Gaggiotti Vincenzo	1- 1-1906	Capua	Roma	Non iscritto
79. Gagliardi Settimio	12- 6-1900	Bettona	Milano	Non iscritto
80. Galano Raffaele	16- 2-1907	Cetara	Roma	Non iscritto
81. Garattoni Ultimo	16- 7-1912	Rimini	Milano	Ragioniere
82. Gattorno Alfredo	6- 7-1892	Trieste	Trieste	Avvocato
83. Gava Roberto	2- 1-1928	Castellammare di Stabia	Castellammare di Stabia	Avvocato
84. Gilberti Aldo	16- 3-1900	Cremona	Bergamo	Ragioniere (elenco speciale)
85. Giudice Giorgio	25- 4-1903	Venezia	Venezia	Dott. comm.
86. Grandi Renato	16- 8-1908	Como	Milano	Dott. comm.
87. Grasso Vincenzo	13- 9-1900	Galatone	Galatone	Ragioniere
88. Gregorutti Arturo	11- 3-1902	Fiume	Vicenza	Non iscritto
89. Guerrera Rosario	6- 5-1920	Lecco	Lecco	Ragioniere
90. Guidi Giovanni	23- 4-1919	Roma	Roma	Avvocato
91. Iori Mario	18- 3-1923	Reggio Emilia	Crema	Dott. comm. e ragioniere
92 Jacobelli Angelo	6- 2-1916	Roma	Roma	Dott. comm.
93. Japoce Roberto	11- 4-1917	Modena	Roma	Dott comm.
94. Jona-Celesia Lamberto	12- 5-1931	Torino	Pino Torinese	Dott. comm.
95. Lamberti Giuseppe	6-12-1903	Salerno	Salerno	Ragioniere
96. Lanfranconi Giuseppe	6- 8-1927	Lecco	Lecco	Ragioniere
97. La Volpe Mario	10- 7-1917	Napoli	Napoli	Dott. comm.
98 Ligozzi Umberto	18- 6-1903	Verona	Verona	Dott comm.
99 Lino Francesco	21- 2-1896	Castronuovo di Sicilia	Milano	Dott. comm.
100 Lombardi Fausto	1- 1-1910	Lecco	Brescia	Ragioniere
101 Maccario Guido	7- 5-1921	Bordighera	Rapallo	Ragioniere
102. Maccati Ugo	3- 7-1897	Padova	Roma	Non iscritto
103. Maciocco Matteo	1- 4-1929	Olbia	Milano	Dott comm.
104. Maltempi Lucio	11- 3-1901	Milano	Milano	Ragioniere
105. Manfredini Paolo	3- 1-1906	Romanengo	Bergamo	Ragioniere
106. Marcello Francescantonio	5- 8-1905	Maierato	Roma	Non iscritto
107. Marcucci Carlo	4- 8-1927	Arezzo	Milano	Ragioniere
108. Marelli Ermenegildo	31- 1-1924	Gallarate	Gallarate	Dott. comm
109 Mariconda Alberto	18- 8-1922	Milano	Milano	Proc legale
110. Martinotti Ruggero	14-10-1915	Brescia	Milano	Dott comm
111 Mazzoni Manlio	5- 7-1895	Penne	Roma	Dott. comm
112. Mazzucco Carlo	8- 5-1894	Ticineto	Alessandria	Dott comm (elenco speciale)
113 Melfa Luigi	22-10-1889	Caltanissetta	Roma	Non iscritto
114. Mercurio Manlio	4- 3-1911	Palermo	Milano	Non iscritto

	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professioni
115	Monetti Mario	6-12-1900	Salerno	Napoli	Non iscritto
116	Montoni Giuseppe	27- 7-1916	Milano	Milano	Avvocato
117	Moraglia Pietro	28- 1-1930	Sanremo	Sanremo	Ragioniere
118	Morese Michele	5- 1-1899	S. Agata di Puglia	Foggia	Non iscritto
119	Moroni Angelo	19- 8-1923	Milano	Milano	Proc. legale
120	Mortola Prospero	20- 1-1918	Civitavecchia	Camogli	Dott. comm.
121	Nardi Attilio	22- 1-1901	S. Angelo Romano	Roma	Non iscritto
122	Natoli Ernesto	30- 4-1893	Palermo	Genova	Dott. comm.
123	Nicotra Francesco	5-10-1895	Catania	Milano	Non iscritto
124	Noisa Franco	29- 6-1914	Milano	Milano	Dott. comm.
125	Nosei Umberto	14- 1-1906	Roma	Roma	Non iscritto
126	Orlandini Arturo	25- 1-1910	Livorno	Livorno	Dott. comm.
127	Paglia Francesco	11- 5-1894	Caltagirone	Milano	Non iscritto
128	Pagnano Salvatore Umberto	16- 7-1910	Providence R.I. (S.U.)	Catania	Dott. comm.
129	Paracardo Vincenzo	4- 4-1894	Cefalù	Palermo	Non iscritto
130	Palandri Gianluigi	25-12-1908	Gallarate	Milano	Non iscritto
131	Palasciano Michele	1- 1-1924	Roma	Roma	Dott. comm.
132	Panno Andrea	14-10-1914	Casteldaccia	Genova	Ragioniere
133	Panzavolta Olao	22- 4-1917	Bologna	Ferrara	Dott. comm.
134	Pasteris Carlo	3- 6-1927	Torino	Torino	Dott. comm.
135	Pavarani Giorgio	4-12-1916	Parma	Parma	Avvocato
136	Pedullà Domenico	13- 2-1898	Catanzaro	Roma	Dott. comm.
137	Pepe Mario Rosario	6- 6-1916	Napoli	Napoli	Avvocato
138	Peralda Renato	9- 7-1899	Sassari	Genova	Ragioniere
139	Perissinotto Milo	19- 7-1912	Noventa di Piave	Tolmezzo	Dott. comm.
140	Perosa Italo	18- 3-1898	S. Vito al Tagliamento	Varese	Ragioniere
141	Petroni Luigi	14- 2-1890	Ascoli Piceno	Milano	Ragioniere
142	Piazza Carlo	21- 5-1893	Maniago	Maniago	Dott. comm.
143	Piccolo Lorenzo Giuseppe	27-11-1916	Noepoli	Avellino	Non iscritto
144	Pinosu Pietro Maria	2- 7-1893	Pattada	Roma	Non iscritto
145	Pisano Mario	7-12-1916	Cagliari	Cagliari	Dott. comm.
146	Politi Giuseppe Cesare	24-12-1895	Camerata Picena	Iesi	Dott. comm.
147	Porcella Francesco	16-12-1916	Sassari	Carbonia	Non iscritto
148	Porta Giuseppe	9- 7-1912	Giero Milano	Milano	Dott. comm.
149	Prandi Firmino	5- 5-1900	Alba	Torino	Dott. comm.
150	Preda Marco	15- 7-1918	Milano	Milano	Non iscritto
151	Princigalli Antonio	16- 4-1891	Canosa di Puglia	Milano	Non iscritto
152	Principe Enrico	28- 6-1910	Aversa	Roma	Non iscritto
153	Priori Dino	20- 1-1922	Milano	Milano	Ragioniere
154	Raggiaschi Furio	27- 4-1903	Grosseto	Milano	Non iscritto
155	Raviola Vincenzo	8-12-1900	Portacomaro	Torino	Dott. comm.
156	Resta Angelo	23- 8-1913	Lugo	Bologna	Dott. comm.
157	Ricci Cristoforo	23- 2-1913	Cervia	Castiglione di Cervia	Dott. comm.
158	Ricci Emiliano	15-11-1922	Pesaro	Milano	Dott. comm.
159	Rinaldi Rinaldo	24-10-1893	Cagliari	Bergamo	Ragioniere
160	Rizzi Michelangelo	15- 6-1907	Cortile S. Martino	Parma	Avvocato
161	Rizzoli Ettore	27- 9-1903	Vicenza	Venezia	Non iscritto
162	Rocca Cesare Umberto	29- 4-1897	Livorno	Roma	Avvocato
163	Rolando Cesare Carlo	7- 2-1915	Alessandria	Torino	Dott. comm.
164	Romagnoli Roberto	27- 1-1928	Vicenza	Pavia	Ragioniere
165	Roncallo Luigi	12- 3-1917	Genova	Genova	Dott. comm.
166	Rosselli Luigi	30-11-1918	Sanremo	Genova	Dott. comm.
167	Rossi Giovanni	13- 2-1891	Torre di Mosto	Venezia	Non iscritto
168	Rossignoli Arturo	20- 6-1891	Alessandria	Roma	Non iscritto
169	Rovida Francesco	24- 2-1905	Sampierdarena	Genova	Dott. comm. gioniere
170	Sabbioni Amedeo	4- 9-1894	Ferrara	Ferrara	Non iscritto
171	Sala Ugo	15- 4-1926	Cassina de' Pecchi	Milano	Ragioniere
172	Saladino Domenico	6- 6-1919	Palermo	Palermo	Dott. comm.
173	Salerno Francesco	21-11-1895	Napoli	Napoli	Ragioniere
174	Salvi Vincenzo	6- 8-1898	Bergamo	Bergamo	Ragioniere

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Iscrizione albi professionali
175. Salvigni Andrea	5- 5-1914	Imola	Parma	Dott. comm. (elenco speciale
176. Sampietro Guido	9- 5-1897	Novara	Novara	Dott. comm.
177. Sanfilippo Giovanni	9- 6-1910	Palermo	Catania	Dott. comm.
178. Sbano Eden Ennio	3- 5-1906	Foggia	Ancona	Dott. comm.
179. Scala Rino	1- 4-1905	La Spezia	Milano	Non iscritto
180. Seminati Antonio	5- 8-1894	Bergamo	Milano	Ragioniere
181. Siciliotti Franco Dante	27-10-1920	Udine	Udine	Dott. comm.
182. Soldà Tullio	14-11-1891	Venezia	Chiavari	Non iscritto
183. Spano Mario	30- 3-1902	Bornova	Milano	Ragioniere
184. Sefanutti Ernesto	3- 7-1926	Brescia	Brescia	Dott. comm.
185. Strampelli Luigi	28- 1-1911	San Severino Marche	Ravenna	Dott. comm.
186. Strazza Alessandro	27- 4-1899	Torino	Roma	Dott. comm.
187. Suardi Quirino	25- 7-1907	Ranzanico	Bergamo	Ragioniere
188. Surrenti Nazzareno	17- 4-1906	Ravanusa	Milano	Ragioniere
189. Tealdo Angelo	11-12-1930	Torino	Torino	Ragioniere
190. Tedeschi Gastone	10- 6-1887	Ferrara	Milano	Non iscritto
191. Terzi Spartaco	21-10-1903	Suzzara	Roma	Non iscritto
192. Testa Vincenzo	30- 3-1893	Avellino	Roma	Non iscritto
193. Titta Ruffo	8- 2-1910	Milano	Roma	Non iscritto
194. Toniutti Dante	7- 5-1898	Bologna	Bologna	Ragioniere
195. Torre Nicola	25- 1-1893	Barletta	Genova	Dott. comm.
196. Tosi Michele	20- 3-1927	Busto Arsizio	Busto Arsizio	Dott. comm.
197. Trapasso Felice	6- 4-1915	Reggio Calabria	Reggio Calabria	Ragioniere
198. Trombetta Giuseppe	24- 2-1921	Varese	Varese	Non iscritto
199. Vaccari Pietro Luigi Silvio detto Silvio	8- 6-1896	Bastida de' Dossi	Pavia	Ragioniere
200. Valli Manlio Enrico	22- 2-1909	Venezia	Sciacca	Dott. comm.
201. Vigliada Stefano	30- 7-1915	Livorno	Bolzano	Dott. comm.
202. Villa Candido	28- 7-1905	Alatri	Genova	Ragioniere
203. Villa Germano	12- 6-1911	Milano	Milano	Dott. comm.
204. Villa Pietro detto Piero	28- 2-1893	S. Pellegrino Terme	Milano	Avvocato
205. Zaffagni Maria	7- 6-1900	Torino	Genova	Non iscritto
206. Zagari Guerrino	4- 3-1905	Milano	Milano	Avvocato
207. Zarri Luciano	25- 1-1922	Bologna	Bologna	Dott. comm.

Roma, addì 17 agosto 1959

Il presidente della Commissione centrale
Dott. Gaetano MIRAULO

(4925)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1959.
Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco principale ed il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Bologna, approvati rispettivamente, con decreto luogotenenziale 29 settembre 1918, e con decreto reale 4 luglio 1929, n. 6514;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia compilato dall'Ufficio speciale del genio civile per il Reno;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema dell'elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Bologna;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi 6 a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio speciale del genio civile per il Reno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 agosto 1959

Il Ministro: TOGNI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Bologna

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Acque sotterranee del comune di Anzola Emilia	—	Anzola dell'Emilia	I confini del territorio del Comune
2	Acque sotterranee del comune di Bazzano	—	Bazzano	Id.
3	Acque sotterranee del comune di Bologna	—	Bologna	Id.
4	Acque sotterranee del comune di Budrio	—	Budrio	Id.
5	Acque sotterranee del comune di Calderara di Reno	—	Calderara di Reno	Id.
6	Acque sotterranee del comune di Casalecchio di Reno	—	Casalecchio di Reno	Id.
7	Acque sotterranee del comune di Castel Guelfo	—	Castel Guelfo	Id.
8	Acque sotterranee del comune di Castelmaggiore	—	Castelmaggiore	Id.
9	Acque sotterranee del comune di Castenaso	—	Castenaso	Id.
10	Acque sotterranee del comune di Castel San Pietro	—	Castel San Pietro	Id.
11	Acque sotterranee del comune di Crespellano	—	Crespellano	Id.
12	Acque sotterranee del comune di Dozza	—	Dozza	Id.
13	Acque sotterranee del comune di Granarolo Emilia	—	Granarolo Emilia	Id.
14	Acque sotterranee del comune di Imola	—	Imola	Id.
15	Acque sotterranee del comune di Medicina	—	Medicina	Id.
16	Acque sotterranee del comune di Mordano	—	Mordano	Id.
17	Acque sotterranee del comune di Ozzano Emilia	—	Ozzano Emilia	Id.
18	Acque sotterranee del comune di Sala Bolognese	—	Sala Bolognese	Id.
19	Acque sotterranee del comune di San Giovanni in Persiceto	—	San Giovanni in Persiceto	Id.
20	Acque sotterranee del comune di San Lazzaro di Savena	—	San Lazzaro di Savena	Id.
21	Acque sotterranee del comune di Zola Predosa	—	Zola Predosa	Id.

N B — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro vallone*, ecc, non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Roma, addì 28 agosto 1959

Visto, *il Ministro*. TOGNI

(4934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della sistemazione architettonica della piazza di Augusto in Rimini, relativa al piano di ricostruzione

Con decreto Ministeriale 31 agosto 1959, n. 4393, a complemento di quanto disposto col decreto Ministeriale 25 ottobre 1955, n. 2814, è stata approvata, con la modifica di cui alle premesse del decreto medesimo, la sistemazione architettonica della piazza di Augusto, vistata in tre tavole di profili regolatori.

Per l'esecuzione delle relative opere è assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario di Rimini che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore.

(4958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % 1968:

n. 76325 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/7.763.241 al 07/7.763.250) di nominali L. 50.000

rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Milano in data 1° marzo 1958 e denunciato smarrito dalla signora Fezzi Luigia, nata a Pizzighettone (Cremona) il 6 ottobre 1904 e domiciliata a Sant'Angelo Lodigiano, via XX Settembre n. 13.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 20 agosto 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(4792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	650,325
1 Franco svizzero	143,495
1 Corona danese	89,92
1 Corona norvegese	86,927
1 Corona svedese	119,925
1 Fiorino olandese	164,112
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,597
1 Lira sterlina	1739,287
1 Marco germanico	148,285
1 Scellino austriaco	24,052

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo delle capitanerie di porto) della Marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciassette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo delle capitanerie di porto) del Ministero della marina mercantile).

A norma dell'art. 7, primo comma, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, quattro dei posti messi a concorso sono riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Qualora non fosse possibile coprire i posti riservati nel modo previsto dal precedente comma, i posti stessi saranno conferiti agli altri concorrenti idonei.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda d'ammissione, posseggano i seguenti requisiti

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

a) a 37 anni:

1) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale nel 1935-36;

2) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti;

4) per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

5) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

6) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

7) per il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

b) a 39 anni:

1) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

c) a 40 anni:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per coloro che, alla data del 18 giugno 1953, si trovavano alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

d) a 45 anni:

1) per i mutilati e gli invalidi di guerra, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

2) per i mutilati e gli invalidi per causa di servizio.

Il limite massimo di età è, infine, elevato:

di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

del periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali.

Le elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili, purchè non si superino i 40 anni di età, ovvero, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, i 45 anni di età

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, e per coloro che hanno titolo al conferimento dei posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto

D) buona condotta;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale degli affari generali e del personale, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero

Nella domanda, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età,

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana,

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se e quali condanne penali abbiano riportato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

7) se e quali servizi abbiano prestato come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,

8) le prove facoltative (stenografia e lingue estere) che intendono sostenere,

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione venga loro assegnata,

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero

Gli aspiranti che abbiano titolo a concorrere ai posti riservati di cui all'art 1, secondo comma, del presente decreto, debbono altresì dichiarare la qualifica rivestita e a quale Amministrazione appartengono

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) prove obbligatorie:

1) due prove scritte,

2) una prova orale;

3) una prova pratica di dattilografia,

B) prove facoltative:

1) prova pratica di stenografia;

2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente,

quattro funzionari della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (personale amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove facoltative di lingue estere e di stenografia.

Art 6

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale,

3) tessera postale,

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto,

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali

Art 8

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non s'intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di centocinquanta battute al minuto primo, al netto da penalizzazioni. Non potranno, comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al dieci per cento delle battute lorde complessive

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto riportato nella prova pratica di dattilografia

Per ogni prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1 Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere un voto di almeno sei decimi

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie

Art 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale del 1937,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n 5000 Ord III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi a grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia del relativo brevetto e del documento di concessione,

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza,

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art 5 della legge 3 giugno 1950, n 375,

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod 69 *ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio,

h) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche,

i) gli orfani dei caduti in guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità,

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore,

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità, i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69 *ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

n) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dall'art 1 della legge 4 marzo 1952, n 137 dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n 1117, oppure l'attestazione precedentemente rilasciata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104,

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della marina mercantile, dovranno produrre il relativo certificato di servizio, su carta bollata da L. 100;

r) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio e i giudizi complessivi riportati nell ultimo quinquennio.

Ogni altr qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

I concorrenti che risulteranno vincitori in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti, in carta legale.

1) diploma originale, o copia di esso autenticata da notaio, di istituto di istruzione secondaria di primo grado, ovvero, nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso,

2) estratto dell'atto di nascita,

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso,

5) certificato generale del casellario giudiziale,

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell impiego

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all impiego,

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali in congedo, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi,

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati, e dai vedovi con prole

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art 11

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o di ruolo aggiunto dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio, l'estratto dell atto di nascita ed il certificato medico

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza

Art 12

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso. Peraltro, l'Amministrazione può concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale spettante agli applicati aggiunti nella carriera esecutiva dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 157), salvo il disposto dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di applicato aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1959

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1959
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 7. — TAM

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Componimento di lingua italiana su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2. Compilazione di un prospetto statistico. La prova vale anche quale saggio di calligrafia.

Durata della prova cinque ore.

3 Prova facoltativa di lingue estere Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova quattro ore

4. Prova facoltativa di stenografia. Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di ottanta parole al minuto primo, e di saper leggere correntemente lo stenoscritto.

Durata della prova: quindici minuti.

Prova orale: (durata quarantacinque minuti):

1. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato

Cenni particolari sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile.

2. Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

3. Elementi di aritmetica

4 Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

5. Elementi della storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri

6 Prova facoltativa di lingue estere · lettura e traduzione in italiano di un brano in lingua straniera

Prova pratica di dattilografia (durata della prova dieci minuti):

La prova consiste nella copiatura di un testo a stampa scelto dalla Commissione.

Roma addì 4 giugno 1959

Il Ministro· JERVOLINO

(4781)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 6 agosto 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n 8 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del mese di luglio 1959, pubblica il decreto Ministeriale 15 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1959, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n 133, che approva la graduatoria generale di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 6 agosto 1957.

(4963)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario di Sassari;

Ritenuta che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria degli idonei, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Sassari:

1 Campus dott Peppino . . . . . punti 121 150

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge

Sassari, addì 22 agosto 1959

Il Prefetto

(4939)

PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il decreto prefettizio n 37716 del 27 dicembre 1957, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di quindici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1957,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Sangalli Martina . . . . . punti 53,85 su 100
2. Vaccari Natalina . . . . . » 53,02 »
3. Bendotti Egle . . . . . . » 52,91 »

4	Pacchiani Pierina	punti	52,00	su 100
5	Mazzola Rachele	»	51,45	»
6	Monari Luciana	»	51,37	»
7.	Bianchetti Maria	»	50,91	»
8.	Scutellari Giulia	»	50,74	»
9.	Basso Massimina	»	50,68	»
10	Gola Carla	»	50,57	»
11.	Donati Maria José	»	50,42	»
12	Vitali Angiola	»	50,37	»
13	Gelmini Elvira	»	49,89	»
14.	Magnani Ione	»	49,55	»
15	Poli Maria	»	49,45	»
16	Gualini Maria Camilla	»	49,37	»
17.	Zendri Lina	»	49,28	»
18.	Camozzo Annamaria	»	49,16	»
19	Garbazzi Maria	»	49,11	»
20	*Picciafuochi Isolina*	»	49,05	»
21.	Bertoletti Angela	»	48,96	»
22	Chiaron Albertina	»	48,87	»
23	Paderni Merile	»	48,62	»
24	Sterni Emilia	»	48,52	»
25.	Mazza Ebe	»	48,51	»
26	Vidiccini Olga	»	48,43	»
27	Savatarelli Fernanda	»	48,25	»
28.	Arizzi Maria Rosa	»	47,87	»
29	Micheli Benvenuta	»	47,80	»
30	*Grisa Adelina*	»	47,68	»
31	Marcarini Ausilia	»	47,55	»
32	Grenzi Clementina	»	47,40	»
33.	Turra Celestina	»	47,36	»
34.	Ronza Maria Maddalena	»	47,31	»
35	Frigo Vittorina	»	47,25	»
36	Coppede Elda, precede perchè coniugata	»	47,14	»
37	Meloni Elisabetta	»	47,14	»
38.	Fontana Giovanna	»	47,09	»
39	Centini Luciana	»	47,00	»
40	Pagardi Caterina	»	46,90	»
41	Ghirardelli Annamaria	»	46,88	»
42	Pagliaroli Agnese	»	46,87	»
43	Meloni Silvana	»	46,85	»
44	Favalezza Franca	»	46,83	»
45	Ubertelli Luisa	»	46,79	»
46	Torelli Tilde	»	46,50	»
47	Leonesi Anita, precede perchè coniugata	»	46,37	»
48	Linetti Rosalia	»	46,37	»
49	Allegrini Ebe	»	46,30	»
50	Vacondio Anna	»	46,21	»
51	Marchiori Elda	»	46,15	»
52	Severi Emma	»	46,05	»
53	Zonta Fausta	»	46,02	»
54	Zanotti Libera	»	45,92	»
55	Crocca Giuseppina	»	45,86	»
56	Simico Ines	»	45,85	»
57	*Valenti Mirella*	»	45,83	»
58	Lozio Luigina	»	45,75	»
59	Gementi Angiolina	»	45,74	»
60	Tobia Giacomina	»	45,65	»
61	Melegari Albina, precede per età	»	45,62	»
62	Sanso Matilde	»	45,62	»
63	Crescini Margherita	»	45,58	»
64	Gritti Antonia	»	45,54	»
65	Chiappini Celesta	»	45,50	»
66	Riva Lucia	»	45,46	»
67	*Polonioli Giovannina*	»	45,39	»
68	Toccagni Amalia	»	45,21	»
69	Cantamessa Rosina	»	45,06	»
70	Passera Franca	»	44,97	»
71	Canova Irene	»	44,75	»
72	Negroni Imelde	»	44,74	»
73	Negri Letizia, precede perchè coniugata	»	44,72	»
74	Agazzi Vincenza	»	44,72	»
75	Tononi Ines	»	44,70	»
76	Vianelli Teresa, precede perchè vedova	»	44,47	»
77	Ruspaggiari Fernanda	»	44,47	»
78	Bellini Alessandra	»	44,42	»
79	Martinelli Annamaria	»	44,40	»
80	Sponda Lucia	»	44,37	»
81	Volta Norma	»	44,35	»
82.	Lodi Antonietta	»	44,23	»
83.	Vago Maria	punti	44,00	su 100
84	Ferrari Alda	»	43,80	»
85.	Vezzoli Giuseppa	»	43,75	»
86.	Belotti Stefanina	»	43,67	»
87.	Ferrara Angioletta	»	43,50	»
88	De Gasperi Maria	»	43,27	»
89	Magri Maria Rosa	»	43,15	»
90	Cagninelli Agostina	»	43,12	»
91	Zanchi Maria Teresa	»	43,00	»
92	Caniatti Iolanda	»	42,97	»
93	Rossi Onorina	»	42,87	»
94	Mariani Meraviglia	»	42,75	»
95	Minigrilli Maria Antonietta	»	42,71	»
96	Adami Guglielmina	»	42,30	»
97	Pedercini Leonilde	»	42,27	»
98	Rizzi Lucia	»	42,26	»
99	Mazzali Renza	»	42,15	»
100	Pompignoli Annamaria, precede per età	»	42,12	»
101	Brolio Rita	»	42,12	»
102	Verri Luigia	»	42,04	»
103	Rossi Maria Felicita	»	41,86	»
104	Tiocchio Adalgisa	»	41,80	»
105	Zuanetto Cristina	»	41,70	»
106	Locatelli Maddalena	»	41,65	»
107	Zelotti Carla	»	41,62	»
108	*Losina Domenica*	»	41,50	»
109	Campestrin Wilma	»	41,48	»
110	Bombarda Gabriella	»	41,37	»
111	Cattaneo Anna Maria	»	41,33	»
112	Gamalero Giulia	»	41,30	»
113	Paganelli Ester	»	41,25	»
114	Tognoli Bianca	»	40,59	»
115	Locatelli Licia	»	40,58	»
116	Franzoni Brigida	»	40,55	»
117	Stecchi Marcella	»	40,52	»
118	Angelini Fernanda	»	40,26	»
119	Caramaschi Emma	»	40,16	»
120	Rossi Lavinia	»	40,05	»
121	Caprara Ameride, precede perchè coniugata	»	40,00	»
122	Merlini Lionella	»	40,00	»
123	Toccagni Teresina	»	39,51	»
124	Plati Carolina	»	39,50	»
125.	Bertazzoni Adriana	»	39,20	»
126	Bottini Emma	»	38,90	»
127.	Sterni Rosa	»	38,65	»
128	Avonto Rosa Maria	»	38,47	»
129	Ruffini Giacomina	»	38,39	»
130	Rossi Angela	»	38,20	»
131	Pezzoli Innocenza	»	38,09	»
132	Bettoni Carolina	»	38,06	»
133	Baruzzi Caterina	»	38,00	»
134	Solari Maria	»	37,88	»
135	Vaghi Vincenza	»	37,20	»
136	Rossato Wanda	»	36,88	»
137	Massoletti Pierina	»	36,68	»
138	Fadini Franca	»	36,60	»
139.	Arcangioli Amelia	»	36,27	»
140	Falcone Angela	»	35,00	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Bergamo, addì 8 agosto 1959

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di quindici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al *30 novembre 1957*,

Viste le domande delle concorrenti e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano,

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Sangalli Martina: Bossico;
2) Vaccari Natalina: Calcinate;
3) Bendotti Egle: Consorzio Paladina-Valbrembo;
4) Mazzola Rachele: Consorzio Calusco d'Adda Riviera d'Adda;
5) Monari Luciana: Consorzio Cassiglio-Ornica-Valtorta,
6) Bianchetti Maria: Pontida,
7) Scutellari Giulia: Consorzio Cenate Sotto Cenate Sopra-San Paolo d'Argon;
8) Basso Massimina: Carobbio degli Angeli;
9) Gola Carla: Paloscο;
10) Donati Maria Josè Consorzio Grassobbio-Orio al Serio,
11) Vitali Angiola Gandellino;
12) Gelmini Elvira. Fornovo San Giovanni;
13) Magnani Ione: Parzanica,
14) Poli Maria Viadanica,
15) Gualini Maria. Consorzio Torre de' Busi-Monte Marenzo.

L'ostetrica Pacchiani Pierina, classificata al 4° posto della graduatoria non viene dichiarata vincitrice di alcuna sede, in quanto l'unica da essa indicata nella relativa domanda viene assegnata ad altra candidata che la precede in graduatoria.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 8 agosto 1959

Il prefetto: CELONA

(4895)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto i propri decreti n 20791, del 6 maggio 1959, con i quali veniva, rispettivamente, approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, e disposti l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo,

Considerato che l'ostetrica Bacilieri Carmelina, vincitrice della condotta ostetrica di Sesto Campano, ha rinunziato a detta sede,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare tale condotta ad altra candidata risultata idonea nel concorso menzionato, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Silvestri Lidia è assegnata alla condotta ostetrica di Sesto Campano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 22 agosto 1959

Il prefetto: ROSSI

(4917)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Visto il decreto prefettizio n. 1717, in data 22 agosto 1959, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al posto di ufficiale sanitario del comune di Sassari;

Viste le domande prodotte dai concorrenti;

Viste le disposizioni contenute negli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,

Decreta.

Il dott. Campus Peppino, è nominato ufficiale sanitario del comune di Sassari.

Al predetto sanitario vengono assegnati quindici giorni di tempo per assumere servizio; decorso inutilmente detto termine, sarà considerato rinunciatario

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 28 agosto 1959

Il medico provinciale: FADDA

(4940)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Agrigento (Rettifica)

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1958, n 638, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Naro, 2ª condotta;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1958, n 639, con il quale il dott. Borsellino Vincenzo, primo nella graduatoria degli idonei, è stato dichiarato vincitore del concorso medesimo;

Considerato che nei succitati decreti è stata indicata per errore la data di nascita del dott Borsellino, quella del 10 settembre 1923 anzichè quella del 9 luglio 1925,

Considerato, pertanto, che occorre provvedere alla necessaria rettifica;

Visto l'estratto dell'atto di nascita allegato alla domanda di ammissione al concorso, dal quale risulta che il dott Borsellino Vincenzo è nato effettivamente il 9 luglio 1925,

Decreta:

I decreti n 638 e n. 639 del 27 dicembre 1958, citati in premessa, sono rettificati sostituendo la data di nascita del dott Borsellino Vincenzo, indicata nei decreti stessi, con quella del 9 luglio 1925 risultante dall'atto di nascita acquisito agli atti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento e in quello dei comuni di Agrigento e di Naro.

Agrigento, addì 28 agosto 1959

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(4942)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.